

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"PRONTO INTERVENTO DON ANTONIO OBOVALI ODV"



ART.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata **"PRONTO INTERVENTO DON ANTONIO OBOVALI ODV"**, con sede legale nel Comune di Ravenna via Venezia 26.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art.5, opera nel seguente ambito:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

--esercitare attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

— esercitare attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, in stretto contatto con gli enti pubblici, l'associazionismo di volontariato sociale e con la Caritas Diocesana.

— Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.



ART.3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017.

ART.4

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
- d) per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dall'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.
Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



ART.6

Doveri e diritti degli associati

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo;
- c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta effettuata alla segreteria in forma scritta consegnata a mano o tramite posta oppure tramite mail o pec, detta presa visione verrà fatta o nella sede legale o nella sede operativa con possibilità di avere copia della stessa documentazione;

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

ART.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.8

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, del Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso attraverso i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria ;

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato alla revisione legale di conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- l) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti intervenuti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART.9

Il Consiglio Direttivo

IL Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili entro il limite massimo di cinque mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, L'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente ed un segretario;
- b) predisporre il bilancio o rendiconto;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

- f) stabilisce l'entità della quota associativa;
- g) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- h) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.10

Il Presidente

Il presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART.11

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 1 membro eletto dall'Assemblea dei soci anche fra i non associati, e resta in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili vigila sul rispetto dello Statuto. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione.

ART.12

Gratuità della cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per le spese vive effettivamente sostenute entro i limiti della normativa vigente.

ART.13
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo del momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/17.

Art.14
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre forme di leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 28/10/2022 3791 Serie 3
per IL DIRETTORE PROVINCIALE

Esente

7

RAVENNA, li 28/10/2022

Pagnola Giovanni

PRONTO INTERVENTO DON ANTONIO OBOVALI ODV
Via Venezia, 26 - 48121 Ravenna
Codice Fiscale 92041260396

ASSEMBLEA ORDINARIA
VIA VENEZIA 26 07/11/2022 RAVENNA, I,
VISTO CHE LA PRIMA CONVOCAZIONE E' ANDATA
DESERTA IL 06/11/2022 ORE 05,00 LA SECONDA
CONVOCAZIONE ORE 21,00 SONO PRESENTI,

- BAGNOLI GIOVANNI
- CRACIUN GEORGE BOGDAN
- CRISTINA CASADEI

SHANI MILITELLO DELEGA CRISTINA CASADEI

GIANNI DESERTI DELEGA CRISTINA CASADEI

GANI HAJRIZI DELEGA GIOVANNI BAGNOLI

CESARINO RAO DELEGA GIOVANNI BAGNOLI

- SI ESAMINA LO STATUTO CHE VIENE
MODIFICATO ART. 6 LETTERA b e c

ART. 8 SULLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA
SECONDA CONVOCAZIONE

APPROVATO LO STATUTO ALL'UNANIMITA'

- SI APPROVA L'ISCRIZIONE DI CRACIUN AL CORSO
DI OSS E SI CHIEDE DI PARLARE CON CRISTINA
GESTIONE CASA FAMIGLIA.

ORE 22,00 FINE ASSEMBLEA

